



2501 Bienne, UFCOM, 30 novembre 2018  
N. registrazione/dossier: 313.0/1000331175

# **Proroga dal 2020 al 2024 delle concessioni rilasciate alle radio locali OUC e alle televisioni regionali**

**Parte A: Dati per la presentazione  
della domanda**

**Parte B: Disposizioni della  
concessione a partire dal  
2020**

Bienne, novembre 2018

<b>Parte A</b>		<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Proroga della concessione rilasciata alle emittenti</b>	<b>4</b>
1.1	Contesto	4
1.2	Disposizioni giuridiche	4
1.3	Diritti e obblighi dell'emittente	4
<b>2</b>	<b>Scambi tra l'UFCOM e le associazioni del settore</b>	<b>5</b>
2.1	Contesto	5
2.2	Informazione delle emittenti, scambio con le associazioni di categoria ARPS, RRR, UNIKOM e Telesuisse	5
<b>3</b>	<b>Rispetto delle condizioni della concessione: premessa per la proroga della concessione</b>	<b>6</b>
3.1	Condizioni generali per il rilascio di una concessione secondo l'articolo 44 LRTV	6
3.2	Esigenze per il finanziamento del mandato di prestazioni	6
3.2.1	Pianificazione finanziaria a medio termine 2020 – 2023	6
3.2.2	Preventivo 2019	7
3.2.3	Conto annuale 2018	7
3.3	Condizioni di lavoro del settore (art. 44 cpv. 1 lett. d LRTV)	7
<b>4</b>	<b>Domande per prorogare la concessione</b>	<b>7</b>
4.1	Le domande devono essere presentate online	7
4.2	Termine per la presentazione delle domande	7
4.3	Dati incompleti	7
4.4	Spese	7
4.5	Pubblicazione	8
4.6	Scadenziario	8
<b>Parte B</b>		<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Adeguamento di singole disposizioni della concessione a partire dal 2020</b>	<b>10</b>
5.1	Disposizione sulla diffusione	10
5.1.1	Diffusione DAB+ presso le radio	10
5.1.2	Diffusione presso le televisioni regionali	11
5.2	Disposizioni sulla garanzia della qualità redazionale	11
5.3	Disposizione sul mandato di programma	12
5.3.1	Radio locali e televisioni regionali commerciali	12
5.3.2	Radio complementari	13
5.4	Sottotitolazione delle principali trasmissioni informative delle televisioni regionali	13
5.5	Durata della concessione	14
5.6	Tabella riassuntiva delle disposizioni della concessione a partire dal 2020	15
5.7	Vigilanza dell'UFCOM a partire dal 2020	16

# Parte A:

Dati per la presentazione  
della domanda e

modulo per la  
presentazione della  
domanda

## Parte A

### 1 Proroga della concessione rilasciata alle emittenti

#### 1.1 Contesto

Le concessioni per le radio OUC o le televisioni regionali, rilasciate dal DATEC a luglio e ottobre 2008, giungono a scadenza a fine 2019. In vista del passaggio dalle OUC al DAB+, il 25 ottobre 2017 il Consiglio federale ha deciso di preservare i contorni dell'attuale paesaggio delle radio locali, ossia le attuali zone di copertura oggetto di concessione, fino alla fine del 2024. Considerati gli attuali lavori in corso per una nuova legge federale sui media elettronici (LME), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha deciso di prorogare su richiesta le concessioni ancora in vigore, rilasciate alle radio locali e alle televisioni regionali, sino alla fine del 2024. Le seguenti precisazioni contengono le esigenze da soddisfare per presentare una domanda e per la fase della proroga. Inoltre forniscono informazioni sulla procedura di esame e sullo scadenzario.

Nel suo rapporto esplicativo del 25 ottobre 2017 sulla revisione parziale dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401), il Consiglio federale si è espresso in merito alla proroga delle concessioni. In questo rapporto ribadisce che le concessioni prorogate rimangono fondamentalmente invariate, il DATEC può tuttavia modificare singole disposizioni delle concessioni anche a partire dalla data di proroga della concessione. Ha quindi citato a titolo di esempio la disposizione sancita nella concessione riguardante i vettori di diffusione per la radio. A causa dell'evoluzione tecnologica, nelle concessioni va indicato il DAB+ quale nuovo vettore di diffusione principale al posto delle OUC. Cfr. spiegazioni nella parte B.

#### 1.2 Disposizioni giuridiche

È determinante la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). In base all'articolo 45 capoverso 1<sup>bis</sup> ORTV, le concessioni rilasciate alle emittenti possono essere prorogate senza indire un concorso pubblico, in particolare se la situazione nelle zone di copertura o l'evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo. Il DATEC è l'autorità responsabile del rilascio, e per analogia della proroga delle concessioni secondo l'articolo 45 capoverso 1 LRTV. Su mandato di quest'ultimo l'UFKOM istruisce la procedura di proroga.

Per soddisfare le necessità in termini di sicurezza delle emittenti radiotelesive private titolari di una concessione, nella revisione parziale del 25 ottobre del 2017 dell'ORTV il Consiglio federale ha introdotto una disposizione transitoria per la proroga delle concessioni rilasciate alle emittenti, precisando quanto segue:

##### *Art. 96a ORTV*

<sup>1</sup> Purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 44 LRTV, le attuali concessioni con mandato di prestazioni (art. 38 e 43 LRTV) possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2024, su richiesta dell'emittente.

<sup>2</sup> Alla data di scadenza della concessione, il DATEC può modificare le attuali concessioni o rifiutarne la proroga senza indennizzo, a condizione che ciò sia necessario a causa delle mutate condizioni di fatto o di diritto.

Pertanto nell'esame della domanda di proroga è decisivo l'adempimento delle condizioni per il rilascio di una concessione secondo l'articolo 44 LRTV.

#### 1.3 Diritti e obblighi dell'emittente

I diritti e gli obblighi delle emittenti titolari di una concessione rimangono in linea di massima gli stessi anche durante la fase della proroga della concessione dal 2020 al 2024. Le radio locali commerciali titolari di una concessione e le televisioni regionali continuano ad aver il compito di fornire un'informazione completa sulla realtà politica, economica e sociale, e di contribuire a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura (art. 38 cpv. 1 LRTV e art. 43 cpv. 1 LRTV). Nei loro programmi regionali e locali le radio complementari negli agglomerati devono contribuire ad adempiere il mandato di prestazioni costituzionale (art. 38 cpv. 1 lett. b LRTV) e tener conto in particolare delle minoranze

linguistiche e culturali nella zona di copertura (art. 36 cpv. 1 ORTV). A tal fine e per tale zona, le emittenti ottengono un diritto di accesso e una determinata quota di partecipazione al canone.

## **2 Scambi tra l'UFCOM e le associazioni del settore**

### **2.1 Contesto**

Con la proroga delle concessioni il DATEC ha colto l'occasione per apportarvi un certo numero di modifiche. Alcune di queste sono puramente formali e stilistiche, mentre altre specificano degli obblighi che già oggi sono imposti alle emittenti titolari di una concessione. Nel quadro degli incontri tenutisi tra l'UFCOM e le associazioni mantello del settore in autunno 2018, le emittenti concessionarie hanno avuto l'opportunità di far valere il loro punto di vista in merito alle modifiche previste dall'autorità concedente.

### **2.2 Informazione delle emittenti, scambio con le associazioni di categoria ARPS, RRR, UNIKOM e Telesuisse**

In dicembre 2017, l'UFCOM ha informato tutte le radio locali e le televisioni regionali titolari di una concessione sulla possibilità di prorogare per gli anni 2020-2024 le concessioni loro rilasciate. L'Ufficio ha informato le emittenti che per presentare una domanda occorre soddisfare le condizioni per il rilascio di una concessione secondo l'articolo 44 LRTV. Nelle domande devono dimostrare in modo verosimile di poter adempiere le condizioni finanziarie. Alle emittenti sovraindebitate o a quelle che al momento della presentazione della domanda accusano perdite di capitale, il DATEC non può garantire una proroga della concessione. Nella stessa lettera, l'UFCOM ha menzionato anche il mantenimento del mandato di programma in vigore, l'obbligo di garantire la qualità redazionale e il sostegno alla formazione e alla formazione continua dei programmisti. Inoltre ha annunciato un ulteriore obbligo di rendiconto a partire dal 2020.

Nel 2018 l'UFCOM ha coinvolto le associazioni di categoria delle radio locali e delle televisioni regionali nei lavori inerenti alla proroga delle concessioni: il 23 agosto, il 13 settembre e il 29 ottobre hanno avuto luogo gli incontri con gli esponenti dell'Associazione delle radio private svizzere (ARPS), dell'Unione romanda delle radio regionali (RRR) e dell'Associazione delle televisioni regionali svizzere Telesuisse. In occasione di questi incontri l'UFCOM ha informato le associazioni sulle condizioni finanziarie e di lavoro da rispettare per poter presentare la domanda. Inoltre ha esposto loro gli adeguamenti redazionali previsti per singole disposizioni della concessione valide a partire dal 2020 – mandato di programma, garanzia della qualità. In aggiunta ha presentato a Telesuisse una nuova disposizione relativa ai sottotitoli. Oltre a ciò ha spiegato perché a partire dal 2020 l'obbligo di rendiconto annuale sarà completato con la rubrica «legittimazione nei confronti del pubblico».

Nel quadro di questi incontri la precisazione del mandato di programma da parte dell'autorità concedente, ossia l'introduzione di un'esigenza quantitativa minima di 30 minuti d'informazione locale/regionale nelle fasce orarie di grande ascolto durante i giorni lavorativi, è stata oggetto di dibattiti controversi. Alla fine il disaccordo non regnava più sul tempo minimo da dedicare all'informazione bensì sull'orario in cui essa dovesse essere fornita. Per quanto concerne i programmi radio l'UFCOM ha ribadito l'attuale menzione di fasce orarie di grande ascolto, estendendole però da 6 a 8 ½ ore al giorno, mentre il settore inizialmente si era schierato nettamente contro la menzione di queste fasce orarie. Le associazioni radio hanno infine presentato all'UFCOM la proposta di mantenere le fasce orarie di grande ascolto ma di estenderle ancora di più e di ridurre a 20 minuti l'esigenza quantitativa o di lasciarla a 30 minuti, in questo caso includendo nell'informazione anche i servizi regionali. L'UFCOM ha ripreso la definizione degli orari di grande ascolto per il mattino e la sera, mantenendo però l'estensione attualmente in vigore per quella di mezzogiorno. Per quanto concerne il tempo minimo per l'informazione regionale l'UFCOM ha mantenuto i succitati 30 minuti.

Anche i rappresentanti di Telesuisse hanno formulato riserve quanto alle esigenze quantitative minime previste dall'UFCOM. In tale contesto alla fine la questione principale verteva su quale formato di trasmissione utilizzare per fornire la prestazione informativa e se l'esigenza potesse applicarsi anche

alle prestazioni in materia di programma durante il fine settimana. Si è giunti a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti (cfr. parte B).

I rappresentanti dell'organizzazione di interesse delle radio complementari non commerciali (UNIKOM) hanno partecipato assieme alle altre associazioni all'incontro del 23 agosto 2018. In due altri incontri separati tra l'UNIKOM e l'UFCOM del 4 ottobre e del 6 novembre 2018, la precisazione del mandato di programma e quella della disposizione sulla garanzia della qualità redazionale sono state nuovamente oggetto di discussione. Si è giunti a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti (cfr. parte B).

### **3 Rispetto delle condizioni della concessione: premessa per la proroga della concessione**

#### **3.1 Condizioni generali per il rilascio di una concessione secondo l'articolo 44 LRTV**

Conformemente all'articolo 96a ORTV, il DATEC esige che, per la proroga della concessione, siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 44 LRTV. Per decidere l'autorità concedente verifica dunque soltanto il rispetto di questa disposizione legale. Se dopo un esame approfondito risulterà che le condizioni della concessione sono soddisfatte, il DATEC prorogherà le concessioni fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 44 LRTV: Il concessionario deve garantire che

- a. è in grado di adempiere il mandato di prestazioni;
- b. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e l'esercizio;
- c. dichiara all'autorità concedente chi detiene le parti preponderanti del suo capitale e chi mette a sua disposizione importanti mezzi finanziari;
- d. offre garanzia di rispettare le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro di categoria, il diritto applicabile e, in particolare, gli obblighi e oneri legati alla concessione;
- e. separa l'attività redazionale dalle attività economiche.

I richiedenti devono inoltre rendere pubbliche tutte le partecipazioni minoritarie o maggioritarie, dirette o indirette detenute presso altre emittenti e confermare che essi stessi o l'impresa a cui appartengono non dispongono di più di 2 concessioni radio e 2 concessioni televisive.

#### **3.2 Esigenze per il finanziamento del mandato di prestazioni**

Affinché le condizioni generali per il rilascio di una concessione secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera b LRTV possano essere verificate, vanno consegnati all'UFCOM gli allegati conformemente al modulo per la presentazione della domanda (cfr. cap. 4) specificati qui di seguito.

##### **3.2.1 Pianificazione finanziaria a medio termine 2020 – 2023**

All'autorità concedente va presentata una pianificazione finanziaria a medio termine per gli anni 2020-2023. Questa deve comprendere il bilancio, il conto economico e il conto dei flussi di tesoreria. Il richiedente deve documentare nelle sue osservazioni su quali presupposti di pianificazione si basano i suoi dati.

- Occorre presentare il **bilancio**: comprende lo specchio degli investimenti e il prospetto delle variazioni del capitale proprio.
- Occorre presentare il **conto economico**: comprende indicazioni sulla composizione nonché le basi e la logica di calcolo dei proventi. Inoltre vanno fornite informazioni concernenti la pianificazione concreta del personale contenenti il piano dei posti di lavoro, i salari, le prestazioni sociali e le restanti spese per il personale.
- Occorre presentare il **conto dei flussi di tesoreria**: comprende anche indicazioni del richiedente in merito agli investimenti pianificati.

### 3.2.2 Preventivo 2019

Il preventivo 2019 può essere presentato insieme alla pianificazione a medio termine o separatamente. Le specificazioni in merito al volume e al contenuto (cfr. n. 3.2.1) si applicano anche al preventivo.

### 3.2.3 Conto annuale 2018

Occorre consegnare il conto annuale riveduto del 2018.

## 3.3 Condizioni di lavoro del settore (art. 44 cpv. 1 lett. d LRTV)

Le condizioni di lavoro del settore continuano ad essere considerate rispettate se, come avvenuto per il rilascio delle nuove concessioni nel 2008, sono disciplinate sulla base di un partenariato sociale in un contratto collettivo di lavoro CCL o in un contratto aziendale o se le esigenze minime definite nel 2007 dalle associazioni di categoria ARPS, RRR, Telesuisse<sup>1</sup> sono rispettate.

A maggio 2018 l'UFCOM ha analizzato le condizioni di lavoro delle radio locali e delle televisioni regionali titolari di una concessione. L'analisi mostra che le condizioni di lavoro sono rispettate dalla maggior parte delle emittenti. Nei pochi casi eccezionali l'UFCOM è già intervenuto.

## 4 Domande per prorogare la concessione

### 4.1 Le domande devono essere presentate online

La concessione è **prorogata su domanda**. L'UFCOM istruisce la procedura. Le domande devono essere inviate all'UFCOM tramite il seguente modulo online. Gli allegati menzionati nel modulo vanno inviati all'UFCOM in forma elettronica all'indirizzo: [m@bakom.admin.ch](mailto:m@bakom.admin.ch).

### [Link al modulo](#)

### 4.2 Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è il **30 aprile 2019**. Le domande sono trattate in base all'ordine cronologico di arrivo e possono essere inviate all'UFCOM anche prima della fine di aprile 2019.

### 4.3 Dati incompleti

Se le informazioni del richiedente sono incomplete o non corrispondono al grado di specificazione richiesto, l'UFCOM può accordare un termine supplementare di al massimo 14 giorni per completare la documentazione (cfr. art. 43 cpv. 3 ORTV).

### 4.4 Spese

Secondo l'articolo 100 capoverso 1 lettera a LRTV, l'articolo 78 e 79 ORTV, la procedura di rilascio della concessione è a pagamento. L'emolumento amministrativo è calcolato in funzione del tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 84 franchi. Per le radio complementari non commerciali si applica una tariffa oraria ridotta di 42 franchi. Per ogni domanda di proroga della concessione l'emolumento massimo per l'esame del caso è di 5000 franchi per le emittenti commerciali e di 2500 franchi per le radio complementari non commerciali.

---

<sup>1</sup> Settimana di 42 ore, 4 settimane di vacanze, salario lordo di 4000.- CHF, senza il 13° salario mensile.

#### **4.5 Pubblicazione**

L'UFCOM **non pubblicherà** in Internet le domande presentate e non autorizzerà terzi a consultarle.

#### **4.6 Scadenziario**

30.4.2019

Termine per la presentazione delle domande

Da giugno a fine agosto 2019

Le emittenti sono informate individualmente in merito alla decisione sulla proroga della concessione, invio e pubblicazione di tutte le decisioni e concessioni.



# Parte B

## Disposizioni della concessione adeguate a partire dal 2020

## Parte B

### 5 Adeguamento di singole disposizioni della concessione a partire dal 2020

#### 5.1 Disposizione sulla diffusione

##### 5.1.1 Diffusione DAB+ presso le radio

L'articolo 2 delle attuali concessioni risalenti al 2008 disciplina la diffusione dei programmi radio locali oggetto della concessione. Nel 2008, le discussioni a livello tecnico e la politica dei media, erano incentrate sulla diffusione via OUC.<sup>2</sup> Negli anni successivi, seguendo la generale tendenza verso la digitalizzazione del settore dei media, l'attenzione si è spostata sulla diffusione digitale via DAB. Nel 2013 la SSR e le associazioni delle radio private commerciali e non commerciali hanno istituito un gruppo di lavoro che ha analizzato i presupposti e le modalità di una migrazione digitale dei programmi radio OUC (Gruppo di lavoro Migrazione digitale, GL DigiMig). Il 1° dicembre 2014 questo gruppo ha presentato al capo del DATEC il suo rapporto finale, in cui si esprime a favore di un passaggio dalle OUC al DAB+ da operare in modo organizzato a livello di settore al più tardi entro la fine del 2024.<sup>3</sup> Il Consiglio federale ha appoggiato la proposta del settore e negli anni successivi ha definito le basi legali per un passaggio ordinato dalle OUC al DAB+.<sup>4</sup> (Con una sola eccezione) oggi tutti i programmi radiofonici locali OUC sono già diffusi via DAB+. Dal 2016 la fruizione radiofonica digitale è superiore a quella via OUC, la quale continua a calare.<sup>5</sup> È pertanto giustificato che conformemente alle raccomandazioni del GL DigiMig a partire dal 2020 la diffusione via DAB+ sia prevista quale vettore di trasmissione principale nelle concessioni rilasciate alle emittenti.

La concessione conferisce al suo titolare un diritto di accesso alla relativa infrastruttura di diffusione via etere terrestre nella zona di copertura definita nella concessione (art. 38 cpv. 2 LRTV o art. 43 cpv. 2 LRTV, art. 53 LRTV). Ora l'obbligo di diffusione di un programma con diritto d'accesso è imposto all'operatore della piattaforma digitale DAB+, la cui zona di copertura coincide almeno con quella definita per l'emittente nell'allegato 1 all'ordinanza sulla radiotelevisione.<sup>6</sup> Le concessioni di radiocomunicazione degli operatori delle piattaforme DAB+ coinvolti sono già adeguate in tal senso o lo saranno nei prossimi mesi. Per la diffusione del suo programma, l'emittente è tenuta a versare all'operatore della piattaforma DAB+ un indennizzo orientato ai costi (art. 55 cpv. 2 LRTV). Se l'emittente non adempie il suo obbligo di pagamento, l'UFKOM può, su segnalazione dell'operatore della piattaforma DAB+, sospendere l'obbligo di diffusione per il programma in questione.

Fino allo spegnimento dei trasmettitori OUC, durante un certo periodo le radio locali attualmente titolari di una concessione diffonderanno (o faranno diffondere) i propri programmi sia via DAB+ sia via OUC. L'articolo 2 della concessione menziona espressamente questa possibilità, questa viene offerta anche a quegli operatori di radio locali che desiderano rinunciare alla propria concessione. L'articolo 62a dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1), introdotto il 25 ottobre 2017 dal Consiglio federale, fornisce la base legale.

Di conseguenza, per **tutte le radio**, la **disposizione sulla diffusione** è ora formulata nel modo seguente:

<sup>2</sup> La possibilità introdotta successivamente nelle concessioni, che permette alle emittenti di diffondere il programma anche in modo invariato in standard digitale tramite le frequenze OUC assegnate alla rispettiva emittente non è mai stata sfruttata poiché la radio HD sviluppata a tal fine non si è mai affermata in Svizzera.

<sup>3</sup> [www.ufcom.admin.ch](https://www.ufcom.admin.ch) > Media elettronici > Tecnologia > Digitale <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/tecnologia/diffusione-digitale/il-settore-radiofonico-prepara-il-terreno-per-l-abbandono-delle-.html>

<sup>4</sup> [www.ufcom.admin.ch](https://www.ufcom.admin.ch) > L'UFKOM > Comunicati stampa <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-68513.html>

<sup>5</sup> Stato primavera 2018: su tutto il territorio svizzero solo il 37% ascolta ancora la radio via OUC; cfr. [www.ufcom.admin.ch](https://www.ufcom.admin.ch) > L'UFKOM > Comunicati stampa <https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-68513.html>

<sup>6</sup> ORTV, RS 784.401

## Diffusione

### Modifica della disposizione per tutte le radio locali

<sup>1</sup> Il programma è diffuso nella zona di copertura via etere terrestre in standard digitale su frequenze DAB+. Inoltre il concessionario può diffondere il suo programma senza alcuna modifica anche in standard analogico sulle frequenze OUC attribuitegli. I dettagli della diffusione, segnatamente la copertura della zona di diffusione mediante le tecniche di radiocomunicazione di cui al numero XY dell'allegato 1 all'ORTV, si basano sulle disposizioni della concessione di radiocomunicazione rilasciata conformemente all'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>7</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

<sup>2</sup> Se il concessionario non adempie più il suo obbligo di pagamento, l'UFCOM può, su denuncia, sospendere l'obbligo di diffusione dell'operatore della piattaforma DAB+ conformemente al capoverso 1.

<sup>3</sup> La diffusione su linea del programma nella zona di copertura avviene conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV (diritto di accesso). Il concessionario può diffondere il suo programma radiofonico su linea anche al di fuori della sua zona di copertura.

#### 5.1.2 Diffusione presso le televisioni regionali

L'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV conferisce al titolare di una concessione televisiva regionale il diritto a una diffusione su linea del suo programma nella zona di copertura secondo l'allegato 2 alla ORTV (diritto di accesso). L'operatore di rete interessato (fornitore di servizi di telecomunicazione) è tenuto a diffondere i programmi gratuitamente (art. 59 cpv. 3 LRTV). Siccome le attuali reti (reti via cavo) sono generalmente molto più estese delle zone di copertura delle televisioni regionali concessionarie, la concessione precisa ora che il diritto a una diffusione gratuita è limitato alla zona di copertura assegnata secondo l'allegato 2 alla ORTV.

Di conseguenza, la **disposizione sulla diffusione** viene adeguata come segue:

## Diffusione

### Modifica della disposizione per tutte le televisioni regionali

*Cpv. 2 modificato*

Il diritto a una diffusione gratuita del programma secondo l'articolo 59 capoverso 3 LRTV si limita alla zona di copertura definita nella concessione, detenuta dal titolare, secondo l'allegato 2 all'ORTV.

#### 5.2 Disposizioni sulla garanzia della qualità redazionale

Gli obblighi dei concessionari in merito alla disposizione con il titolo *garanzia della qualità* rimangono sostanzialmente invariati. Dal rilascio delle nuove concessioni nel 2008 tutte le emittenti hanno fatto controllare più volte i propri sistemi di garanzia della qualità redazionale da valutatori riconosciuti dall'UFCOM. Le radio locali e le televisioni regionali sono sempre più consapevoli della grande importanza assunta dalla garanzia della qualità giornalistica. Anche in futuro viene mantenuto l'obbligo di disporre di un sistema di garanzia della qualità redazionale.

L'UFCOM ha tuttavia deciso di apportare modifiche all'attuale sistema di controllo della qualità.<sup>8</sup> A partire dal 2020 affiderà l'incarico di verifica a un servizio di valutazione, ne assumerà i costi e determinerà la cadenza delle valutazioni. Queste modifiche consentono una valutazione uniforme delle emittenti e un confronto dei relativi risultati. Inoltre rappresentano uno sgravio finanziario per le emittenti.

<sup>7</sup> OGC; RS 784.102.1

<sup>8</sup> Meta-valutazione per la garanzia della qualità del prof. Thomas Widmer > [www.ufcom.admin.ch](http://www.ufcom.admin.ch) > Media elettronici > Info per le emittenti radio e TV > Valutazione della qualità

Di conseguenza, la disposizione viene adeguata come segue:

#### **Garanzia della qualità**

##### **Modifica della disposizione per tutte le radio locali e le televisioni regionali**

###### *Cpv. 4 modificato*

Lo stato del suo sistema di garanzia della qualità può essere valutato da esperti esterni incaricati dall'UFCOM.

###### *Cpv. 5 abrogato*

Per le radio complementari non commerciali, l'assistenza professionale dei numerosi realizzatori delle trasmissioni costituisce una sfida anche in vista della qualità dell'informazione. Nella fase della proroga della concessione, l'autorità si aspetta dalle radio complementari particolari sforzi in tal senso.

Di conseguenza, l'articolo riguardante la garanzia della qualità viene precisato come segue:

#### **Garanzia della qualità**

##### **Modifica della disposizione per radio complementari non commerciali**

###### *Cpv. 2 modifica*

(...) adempiere il proprio mandato di prestazioni in modo appropriato. Inoltre garantisce l'assistenza professionale dei realizzatori delle trasmissioni.

### **5.3 Disposizione sul mandato di programma**

#### **5.3.1 Radio locali e televisioni regionali commerciali**

Il mandato principale delle radio locali e delle televisioni regionali commerciali è di fornire servizi informativi locali/regionali. Tali offerte sono importanti a livello democratico. Chi beneficia di privilegi statali (accesso all'infrastruttura di diffusione e/o proventi del canone) è tenuto a soddisfare le disposizioni legali in particolare nell'ambito dell'informazione.

L'analisi pluriennale dei programmi delle emittenti commerciali titolari di una concessione mostra che indipendentemente dal fatto che beneficino o meno di un sostegno tramite i proventi del canone, interpretano in modo molto diverso lo stesso mandato di programma, ossia l'offerta di un'informazione locale/regionale completa. In considerazione di queste interpretazioni diverse e della pretesa del pubblico di poter fruire ovunque di un'offerta comparabile, l'autorità precisa il termine «completo» definendo nel mandato di programma un minimo di 30 minuti di informazione locale/regionale durante i giorni lavorativi per le radio e di 150 minuti alla settimana per le televisioni.

### **Mandato di programma**

#### **Precisazione della disposizione per le radio commerciali**

*Cpv. 2 modificato*

Durante l'orario di grande ascolto nei giorni lavorativi (ore 6.00-9.15, 11.30-13.30, 16.00-19.15) il concessionario offre almeno 30 minuti d'informazione locale o regionale (...).

### **Mandato di programma**

#### **Precisazione della disposizione per le televisioni regionali commerciali**

*Cpv. 2 modificato*

Durante l'orario di grande ascolto (ore 18-23) il concessionario garantisce settimanalmente che le trasmissioni prodotte in proprio comprendano in totale almeno 150 minuti d'informazione locale e regionale, repliche escluse. Ogni giorno lavorativo almeno 10 dei 150 minuti vanno inseriti nell'edizione principale del notiziario; il concessionario può proporre gli altri minuti anche in servizi di attualità o in talk-show purché si tratti anche in questo caso di trasmissioni prodotte in proprio. (...)

### **5.3.2 Radio complementari**

Le radio complementari non commerciali hanno mandati di programma individuali. Per evidenziare i punti in comune di queste radio, ossia la complementarità che le distingue dalle offerte commerciali, i mandati di programma sono precisati come segue.

### **Mandato di programma**

#### **Precisazione della disposizione per le radio complementari**

*nuovo paragrafo*

Contribuisce all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla formazione delle opinioni e all'intrattenimento, soprattutto tramite lo sviluppo di offerte locali, partecipative e integrative.

### **5.4 Sottotitolazione delle principali trasmissioni informative delle televisioni regionali**

Dall'1.7.2016 le televisioni regionali titolari di una concessione hanno l'obbligo di sottotitolare le principali trasmissioni informative (art. 7 cpv. 4 LRTV). I costi per l'adattamento delle trasmissioni per gli audiolesi e gli ipovedenti sono indennizzati tramite il canone radiotelevisivo. Per semplificare amministrativamente il sovvenzionamento, i relativi diritti e doveri per il periodo di proroga della concessione sono sanciti in una nuova disposizione.

### **Sottotitolazione – nuova disposizione per le televisioni regionali**

<sup>1</sup> L'emittente concessionaria sottotitola le principali trasmissioni informative. La sottotitolazione deve essere disponibile al più tardi per la seconda diffusione della trasmissione.

<sup>2</sup> L'emittente concessionaria sottotitola almeno XY minuti delle principali trasmissioni informative all'anno. A tale scopo ha diritto a un'indennità annua pari a un totale massimo di XY franchi.

<sup>3</sup> L'UFCOM versa al concessionario l'80 per cento dell'importo stabilito a tal fine in quattro rate trimestrali durante l'anno in questione. Il restante 20 per cento è corrisposto l'anno successivo, previo esame dei dati relativi alla sottotitolazione riportati nel rapporto annuale e nel conto annuale.

<sup>4</sup> Il rapporto annuale indica i minuti di trasmissione delle principali trasmissioni informative effettivamente sottotitolate. Giustifica le discrepanze con il totale minimo di minuti da trasmettere con sottotitoli prescritto nel capoverso 2.

<sup>5</sup> Se dopo l'esame del rapporto annuale risulta che il totale dei minuti di trasmissione effettivamente sottotitolati nelle principali trasmissioni informative è inferiore al minimo prescritto nel capoverso 2, l'UFCOM riduce proporzionalmente l'indennità massima per le spese sostenute o esige la restituzione dell'indennità pagata in eccesso.

<sup>6</sup> Dopo tre anni l'UFCOM può verificare ed eventualmente adeguare l'importo dell'indennità di cui al capoverso 2.

### **5.5 Durata della concessione**

Se l'emittente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 44 LRTV, la sua concessione è prorogata fino al 31 dicembre 2024, tenendo in debito conto gli adeguamenti succitati. È fatta salva la revoca anticipata della concessione in caso di modifiche legislative con preavviso di un anno da parte dell'autorità concedente.

## 5.6 Tabella riassuntiva delle disposizioni della concessione a partire dal 2020

La seguente tabella riassume le disposizioni adeguate per la fase della proroga della concessione:

**Tabella 1 Sintesi delle modifiche apportate alle concessioni delle radio locali e delle televisioni regionali**

Titolo della disposizione	Radio commerciali	Radio complementari	Televisioni regionali
Oggetto	invariato		
Diffusione	Per le radio: cambiamento fondamentale per la diffusione che passa dalle OUC al DAB+. Per le televisioni regionali: adeguamento redazionale concernente il diritto di accesso.		
Quota di partecipazione al canone	invariata (ossia quote di partecipazione al canone valide a partire dall'1.1.2019)		
Portata del mandato di prestazioni	invariata		
Mandato di programma	<p><b>Nuovo:</b> Esigenza minima di 30 min. d'informazione locale/ regionale per giorno lavorativo</p> <p><b>Nuovo:</b> estensione delle fasce orarie di grande ascolto</p>	<p>invariato; precisazione nel <b>nuovo</b> paragrafo 2</p>	<p><b>Nuovo:</b> Esigenza minima di 150 min. d'informazione regionale alla settimana</p> <p><b>Nuovo:</b> considerazione dei giorni del fine settimana.</p>
Prestazioni specifiche in materia di programma delle singole emittenti: bilinguismo, finestre informative, trasmissioni di lingua italiana o romancia, partecipazione, integrazione, giovani, ecc.	invariate		
Garanzia della qualità	<p><b>Nuovo:</b> cpv. 4 modificato, cpv. 5 abrogato</p>	<p><b>Nuovo:</b> cpv. 4 e 5 abrogati</p> <p><b>Nuovo:</b> precisazione nel cpv. 2</p>	<p><b>Nuovo:</b> cpv. 4 modificato, cpv. 5 abrogato</p>
Condizioni di lavoro	invariate		
Formazione e perfezionamento	invariati		
Generi di trasmissione vietati	invariati		
Misure da adottare in situazioni di crisi e in caso di catastrofe	invariate		invariate, ossia nessuna disposizione
Durata	<b>Nuovo:</b> periodo di durata fino a fine 2024. <b>Nuovo:</b> disposizioni transitorie		

Adattamento delle trasmissioni informative per persone affette da disabilità sensoriali	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	<b>Nuovo:</b> disposizione della concessione sulla sottotitolazione
---	----------------------	----------------------	---

### **5.7 Vigilanza dell'UFCOM a partire dal 2020**

A fine 2019 l'UFCOM pubblicherà un documento sul suo sito web ([www.ufcom.admin.ch](http://www.ufcom.admin.ch) > Media elettronici > Informazioni per le emittenti radiotelevisive > Proroga della concessione) che illustrerà gli strumenti atti a verificare il rispetto delle singole disposizioni della concessione a partire dal 2020.